

**(N. 2074)**

**DISEGNO DI LEGGE**

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

**(BARTOLOMEI)**

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**

**(COLOMBO)**

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

**(DARIDA)**

col **Ministro dell'Interno**

**(ROGNONI)**

col **Ministro delle Finanze**

**(FORMICA)**

col **Ministro del Tesoro**

**(ANDREATTA)**

e col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

**(MARCORA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1982**

Modificazioni all'articolo 4 della legge 13 agosto 1979, n. 424,  
relativo alle sanzioni in materia di aiuti comunitari al consumo  
dell'olio di oliva

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 del regolamento n. 1562/78/CEE del Consiglio del 29 giugno 1978, nel sostituire gli articoli da 1 a 20 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, stabilisce per gli Stati membri, tra l'altro, l'obbligo di prendere le misure necessarie per sanzionare le infrazioni al regime di aiuti al consumo dell'olio di oliva (art. 11-*bis* del regolamento n. 136/66/CEE, appunto come risulta a seguito della sostituzione operata dal regolamento n. 1562/78/CEE).

Il nostro Paese ha ottemperato a tale obbligo con l'emanazione della legge 13 agosto 1979, n. 424, che all'articolo 4 prevede, fra le altre sanzioni, la decadenza dal diritto all'aiuto comunitario, per le quantità cui si riferiscono le relative domande, a carico delle imprese confezionatrici che abbiano richiesto o richiedano l'aiuto al consumo dell'olio di oliva in misura superiore a quella accertata.

La Commissione della Comunità economica europea, però, ha fatto conoscere di ritenere che gli Stati membri, ancorchè competenti ad irrogare sanzioni, non hanno alcuna competenza a dichiarare la decadenza

dal diritto all'aiuto al consumo dell'olio di oliva, da un diritto, cioè, che sorge in virtù di una disposizione comunitaria, perchè, così facendo, invadono la sfera di competenza, che è propria della Comunità stessa.

In altri termini, i servizi della Commissione sostengono che il diritto all'aiuto al consumo dell'olio di oliva si configura come un diritto soggettivo, derivante direttamente dall'ordinamento comunitario, e che, di conseguenza, la relativa decadenza non può essere comminata che dalla Comunità.

Si ritiene, pertanto, di dover intervenire a livello di legislazione interna al fine di evitare che persista il contrasto tra norma nazionale e norma comunitaria e che lo stesso pregiudichi il conseguimento degli obiettivi primari che hanno ispirato il sostegno comunitario di cui trattasi.

A tale scopo, è stato predisposto l'unito disegno di legge, col quale viene abrogata dal primo comma dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1979, n. 424, la sanzione della decadenza dal diritto in questione, ferma restando l'altra sanzione amministrativa ivi prevista, consistente nel pagamento di una somma pari al doppio dell'importo dell'aiuto richiesto in eccedenza, sulla quale la Comunità non ha avuto osservazioni da formulare.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1979, n. 424, è sostituito dal seguente:

« Le imprese confezionatrici che abbiano richiesto o richiedano l'aiuto al consumo dell'olio di oliva in misura superiore a quella accertata sono assoggettate, anche nel caso che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari al doppio dell'importo dell'aiuto richiesto in eccedenza ».